



Tratta di minori in Svizzera: tutela degli interessi del minore, dall'identificazione a una soluzione duratura

In breve

Le raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo e del Consiglio d'Europa sono chiare: la Svizzera deve assumersi la propria responsabilità riguardo alle vittime minorenni della tratta di esseri umani e prendere debitamente in considerazione i loro diritti e bisogni specifici. Il secondo Piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani (PNA) 2017-2020 è incentrato sull'identificazione e sulla protezione delle vittime minorenni. Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie con favore tale decisione e presenta delle raccomandazioni su come attuare le azioni proposte, affinché gli intenti dichiarati possano trovare applicazione pratica e i minori ricevano la protezione che spetta loro.

Situazione iniziale

Per tratta di minori si intende il trasferimento di un minorenne in un altro luogo, la consegna a una terza persona o la presa in consegna di un minore allo scopo di sfruttarlo. La tratta di minori, vietata dall'art. 182 del Codice penale (CP), esiste comunque anche in Svizzera: i minori, perlopiù provenienti dall'estero, sono impiegati come manodopera in economie domestiche private o in altri contesti, per esempio nel settore della prostituzione. Essi vengono inoltre costretti a chiedere l'elemosina oppure a compiere atti illeciti come i furti con scasso.

Contestualmente alle garanzie a favore delle vittime maggiorenni della tratta di esseri umani, alle vittime minorenni spettano altri diritti specifici. Protezione dell'infanzia Svizzera ha elaborato un manuale, orientato alla prassi e destinato agli specialisti, in cui illustra come assistere le vittime minorenni in modo adeguato alle loro esigenze.¹

Problema

In Svizzera, l'identificazione delle potenziali vittime della tratta di minori è parecchio lacunosa. Nei casi in cui si riesce a identificare una vittima, le fattispecie vengono perlopiù trattate come casi di tratta di esseri umani e non come casi di protezione dell'infanzia. Per questo motivo, le vittime minorenni non ricevono sempre la protezione e l'assistenza che spettano loro. A ciò si aggiunge il fatto che, provenendo prevalentemente dall'estero, spesso non godono dei medesimi diritti di protezione delle vittime di cui beneficiano i minori svizzeri, anche se tali diritti sono loro riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

¹ Kinderhandel. Prävention, Identifizierung und Betreuung minderjähriger Opfer/Traite des enfants. Prévention, identification et soutien des victimes mineures, Protezione dell'infanzia Svizzera, settembre 2016. Consultabile all'indirizzo: <https://www.kinderschutz.ch/de/fachpublikation-detail/handbuch-kinderhandel.html> (in tedesco) oppure <https://www.kinderschutz.ch/fr/fachpublikation-detail/manuel-traite-des-enfants-prevention-identification-et-soutien-des-victimes-mineures.html> (in francese).

Necessità d'intervento e rivendicazioni politiche

Per poter combattere efficacemente la tratta di minori e far sì che le vittime possano beneficiare di protezione ed esercitare i loro diritti, occorre elaborare e mettere in atto dei processi multidisciplinari.

1. Rafforzare i meccanismi di messa in rete e di cooperazione

Una protezione dell'infanzia più efficace richiede una messa in rete efficace e una collaborazione interistituzionale. Occorre rafforzare le «tavole rotonde cantonali per la lotta contro la tratta di esseri umani» e coinvolgere i rappresentanti del settore dell'asilo nonché delle autorità di protezione dei minori e degli adulti.

2. Raccolta dei dati

Per ottenere maggiori informazioni sulla portata della tratta di minori e sulle tendenze in atto in Svizzera, è importante che la stesura del rapporto previsto dal PNA venga accelerata e, in particolare, affidata a un servizio esterno indipendente, coinvolgendo i consultori per l'aiuto alle vittime di reati.

3. Rafforzare l'approccio preventivo

- a) Formare e sensibilizzare gli specialisti che entrano in contatto con le potenziali vittime, affinché possano riconoscere tempestivamente le situazioni a rischio, evitando qualsiasi forma di sfruttamento.
- b) Discutere i casi sospetti e le situazioni di pericolo alle «tavole rotonde cantonali per la lotta contro la tratta di esseri umani» e inoltrarli al Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), così da poter riconoscere le tendenze in atto e adottare le misure necessarie.

4. Processi guida chiari e fondati su ampi consensi per l'attuazione a livello cantonale

Nel caso delle vittime minorenni della tratta di esseri umani, i diritti dei minori e la protezione delle vittime devono interagire fra loro: si deve assicurare che, in ogni singolo caso (anche nel settore dell'asilo o in relazione alla criminalità), le autorità svizzere applichino le basi legali in modo adeguato ai bisogni dei minori. Ai sensi del principio di uguaglianza giuridica, il modo di procedere conforme alla legge deve pertanto essere fissato in raccomandazioni, destinate alle autorità e ai servizi coinvolti, che godano di un ampio sostegno. Le raccomandazioni devono riguardare:

- a) il modo di procedere in caso di sospetto;
- b) il soggiorno e l'accesso alle misure per l'aiuto alle vittime, nonché
- c) l'assistenza specifica e la soluzione duratura.²

Protezione dell'infanzia Svizzera chiede agli organi decisionali a livello politico di adempiere agli obblighi internazionali e di mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie per attuare le misure menzionate. Essi sono tenuti a chiarire le competenze per l'elaborazione del processo guida e a elaborarlo coinvolgendo i servizi specializzati.

Solo così sarà possibile assicurare che le vittime siano anzitutto considerate e trattate come minori e che beneficino in tutti i Cantoni dei medesimi diritti e della medesima protezione.

Le raccomandazioni su come intervenire nei singoli settori – ossia *raccolta dei dati, identificazione/sensibilizzazione, assistenza/protezione delle vittime/soggiorno, soluzione duratura*, e nei settori a

² Cfr. al riguardo anche le Raccomandazioni della CDOS concernenti i minori non accompagnati nel settore dell'asilo (disponibili solo in tedesco e francese), pag. 42 e segg.

rischio della *procedura di asilo* e della *criminalità* – le relative richieste e le indicazioni su come metterle in pratica nell'ambito del PNA attualmente in vigore sono illustrate nel documento di base pubblicato sul nostro sito web www.protezioneinfanzia.ch.

Ottobre 2017